PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 5 - 28060 MANDELLO VITTA

TEL. (0321) 835628 FAX 835040

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera C.C. n°27 del/18/1/2/2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto	
Art. 2 – Finalità	
Art. 3 – Definizioni	
Art. 4 – Impianto e sua dislocazione	
Art. 5 – II Responsabile	
Art. 6 - Gli Incaricati	
Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	
Art. 8 – Accesso al sistema e parole chiave	
Art. 9 – Avallo del Comitato Provinciale per l' ordine e la sicurezza pubb	lica
Art. 10 – Pubblicità	
Art. 11 - Notificazione	
Art. 12 – Informativa ai cittadini	
Art. 13 – Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati	
Art. 14 - Conservazione delle immagini registrate	
Art. 15 - Registro delle annotazioni	
Art. 16 - Diritti dell' interessato	
Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati	
Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali	
Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	
Art. 20 - Comunicazione	
Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	
Art. 22 – Modifiche regolamentari	
Art. 23 - Provvedimenti attuativi	
Art. 24 – Norme di rinvio	
Art. 25 – Pubblicità del Regolamento	
Art. 26 - Entrata in vigore	

- 1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell' impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Mandello Vitta ed il trattamento dei dati personali nell' ambito dei principi di cui alle norme contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed in particolare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell' interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all' identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- 2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2 FINALITÀ

- 1. Le finalità che il Comune di Mandello Vitta intende perseguire attraverso l' utilizzo del proprio sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all' Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, dalla legge 7 marzo 1986 n° 65 sull' Ordinamento della Polizia Municipale nonché dallo Statuto e dai Regolamenti e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
- 2. L' impianto di videosorveglianza in sintesi, è finalizzato:
 - o a tutelare il patrimonio, i beni ed il territorio del Comune;
 - o ad accrescere la percezione di sicurezza nei Cittadini;
 - o a prevenire la commissione di condotte lesive dei beni e della sicurezza urbana e a fornire utili elementi per l'identificazione dei responsabili nella più stretta collaborazione con le Forze di Polizia;
 - o ad attivare un efficace strumento operativo di protezione Civile sul territorio comunale.
- 3. Il comune, in particolare, svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza finalizzato all' incolumità pubblica ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, quale l' integrità fisica della popolazione, e alla sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Articolo 3 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell' area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l' ausilio dei mezzi
 elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l' organizzazione, la
 conservazione, l' elaborazione, la modificazione, la selezione, l' estrazione, il raffronto, l' utilizzo,
 l' interconnessione, il blocco, la comunicazione, l' eventuale diffusione, la cancellazione e la
 distribuzione di dati;

- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente,o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l' impianto di videosorveglianza;
- d) per "Titolare", l' Ente Comune di Mandello Vitta, nella persona del Sindaco pro-tempore quale legale rappresentante, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati;
- e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l' Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per " comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall' interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per " dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per " blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per "codice", il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 4 IMPIANTO E SUA DISLOCAZIONE

- 1. Per la realizzazione delle finalità di cui al suddetto art.2, il Comune di Mandello Vitta ha realizzato un impianto che gestisce telecamere fisse attive 24 ore su 24, connesse con la sala controllo mediante tecnologia wireless.
- 2. La sala di controllo è ubicata presso l' Ufficio Comunale, in Piazza Regina Margherita n. 5.
- 3. Il sistema è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre postazioni, in particolare l' impianto viene gestito dal personale della Polizia Locale che può, attraverso connessione, visualizzare le immagini di tutte le zone soggette a videosorveglianza.
- 4. L' impianto che prevede la registrazione in loco con possibilità di esportare le registrazioni su supporto leggero, è supportato da telecamere ad alta precisione di tipo Day and Night, che permettono la visione a colori durante il giorno e in bianco e nero durante la notte, e l' utilizzo della funzione " zoom".
- 5. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono definite e variate dal Responsabile sentito il Titolare, a seguito di comprovate esigenze, ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
- 6. Il sistema di videosorveglianza adottato non consente e non prevede di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica.

- 7, L' impianto è stato progettato e predisposto per aumentare il proprio limite operativo pertanto, a fronte di ulteriori investimenti, sarò possibile implementare con nuove telecamere oltre a quelle esistenti allo stato attuale, in un' ottica di sviluppo dell' area video sorvegliata sul territorio.
- 8. Il numero e i siti ove le quali sono installate sono specificati nell' Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- 9. Per i nuovi siti o le modifiche di quelli già in uso, o per l' implementazione con nuove telecamere, si veda il seguente art. 23.

Articolo 5 IL RESPONSABILE

- 1. Il Responsabile della gestione del trattamento dei dati di cui all' art.3 lettera e), è individuato, nel rispetto del Regolamento in materia di protezione dei dati personali del Comune di Mandello Vitta integrato da quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
- 2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati, Comune di Mandello Vitta, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala controllo, le chiavi dell'armadio di sicurezza per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un incaricato di particolare fiducia.
- 5. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile designato, previa approvazione del Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 6 GLI INCARICATI

- 1. Il Responsabile del trattamento designa per iscritto e in numero limitato, o comunque adeguato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell' utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
- 2. Gli Incaricati andranno nominati tra gli operatori della Polizia Locale e/o Area Tecnica e altri soggetti incaricati nell' ambito dell' Amministrazione Comunale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento dei dati.
- 4. In ogni caso, prima dell' utilizzo, essi saranno istruiti al corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 5. Agli incaricati è affidata la custodia e conservazione della password personale e la chiave dell' armadio per la conservazione di eventuali supporti informatici.

- 1. Durante le fasi di visualizzazione e/o trattamento dati/immagini, l' accesso alla sala controllo (Ufficio Polizia Locale) è consentito solamente al Titolare, al Responsabile e ad eventuali incaricati della gestione e del trattamento.
- 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della Polizia Locale, quale Responsabile del trattamento, sentito il Titolare.
- 3. Possono essere autorizzati all' accesso solo Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell' ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, i rappresentanti delle Forze dell' Ordine nonché il personale addetto alla manutenzione dell' impianto.
- 4. Sono autorizzati all' accesso anche gli addetti alla pulizia dei locali, che tassativamente non potranno operare negli ambienti interessati durante le fasi di visualizzazione e/o trattamento delle immagini.

Articolo 8

ACCESSO AL SISTEMA E PAROLE CHIAVE

- 1. L' accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.
- 2. Gli Incaricati saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema.
- 3. Il sistema è protetto da procedure di autenticazione a doppia chiave logica, user id e password personali.

Articolo 9

AVALLO DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

1. Il Comune di Mandello Vitta, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell' Interno n. 558/A/421.2/70 dell' 8 febbraio 2005, avente per oggetto " Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."

Articolo 10 PUBBLICITÀ

- 1. L' installazione e l' attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del Responsabile del trattamento mediante i mezzi che riterrà più idonei, ed in particolare attraverso:
 - o il sito internet ufficiale del Comune di Mandello Vitta: www.comune.mandellovitta.no.it
 - o la pubblicazione di avvisi nelle bacheche pubbliche, esercizi commerciali, esercizi ed uffici pubblici presenti nel territorio del Comune.

Articolo 11 NOTIFICAZIONE

1. Il Comune di Mandello Vitta, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

- 1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e dell' eventuale registrazione.
- 2. L' informativa deve fornire gli elementi previsti dall' art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità, di cui al modello semplificato indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell' 8 aprile 2010.
- 3. Gli interessati sono informati dell' attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l' area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:
 - o informano gli interessati dell' area sottoposta a videosorveglianza;
 - o sono collocati in modo tale da essere chiaramente visibili, nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere;
 - o sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell' attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.

Articolo 13 CRITERI DI RACCOLTA E LIMITI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere dell' impianto di videosorveglianza installato sul territorio comunale e gestito dalla Polizia Locale.
- 2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
- 3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - o trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - o raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - o conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell' impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento.
- 4. L' impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all' art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull' attività lavorativa dei dipendenti dell' Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
- 5. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi di culto, discariche abusive le cui riprese siano volte ad accertare solo illeciti amministrativi.
- 6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche o di promozione turistica e sociale.
- 7. I dati acquisiti dall' impianto non potranno essere utilizzati per l' irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

- 1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l' impiego del sistema di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
- 2. Per ciò che concerne i dati raccolti e i supporti utilizzati di definisce quanto segue:
 - i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 7 giorni, così come indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell' 8 aprile 2010;
 - o eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall' Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un' attività investigativa in corso;
 - o Il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - a) riscontro ed eventuale richiesta di esercitare il diritto di cui all' art. 7, comma 1 e 2, del Codice;
 - b) richiesta dell' Autorità Giudiziaria;
 - c) richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - d) altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - o le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all' accesso.
 - I supporti portatili contenenti le immagini e le immagini stesse dovranno essere conservate presso
 l' armadio di sicurezza del Palazzo Comunale, in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti;
 - o nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Articolo 15 REGISTRO DELLE ANNOTAZIONI

- 1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.
- 2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell' utilizzo dello zoom.
- 3. Nel registro dovrà restare traccia dell' evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
- 4. Tale registro deve essere custodito presso l' Ufficio di Polizia Locale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione dal Garante in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all' accesso.

- 1. L' interessato ha diritto di ottenere la conferma dell' esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, se non coperti dal segreto istruttorio. La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l' esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
- 2. L' interessato ha diritto di ottenere l' indicazione:
 - o dell' origine dei dati personali
 - delle modalità e finalità del trattamento
 - della logica applicata al trattamento
 - o degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile.
- 3. L' interessato ha diritto, altresì, di ottenere l' aggiornamento, la rettifica ovvero l' integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 4. L' interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, ancorché consentiti dalla legge.
- 5. I diritti indicati nei commi precedenti sono esercitati con richiesta presentata in carta semplice e rivolta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento al Protocollo della richiesta.
- 6. I diritti di cui ai commi 1,2,3 e 4 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse giuridicamente rilevante proprio, o agisce a tutela dell' interessato o per ragioni famigliari meritevoli di protezione.
- 7. Quando il rilascio di dati avviene nell' esclusivo interesse di privati e tale rilascio comporti costi per l' Amministrazione, sono a carico del richiedente le spese di istruttoria.
- 8. I diritti indicati nel presente articolo possono essere fatti valere dinanzi all' Autorità Giudiziaria o con ricorso al garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 17 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell' impianto attivato.

Articolo 18 LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. La materia è disciplinata dall' art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 19 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per l' intero dall' art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 20 COMUNICAZIONE

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Mandello Vitta a favore di soggetti pubblici è ammessa solo quando necessaria ed esclusivamente finalizzata alle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile, da parte dell' Autorità Giudiziaria e di Forze di Polizia impegnate in attività di Polizia Giudiziaria.

Il Comune di Mandello Vitta persegue ogni più ampia collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.
 Nello spirito di tale collaborazione, i dati forniti dal sistema di videosorveglianza sono usufruibili previa contestuale richiesta scritta.

Articolo 21

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 22 MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l' entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall' autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell' approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Articolo 23 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.

A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà ogni nuova la collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate. Articolo 24 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall' Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

Articolo 25 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta presso gli Uffici Comunali a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e pubblicata stabilmente sul sito internet del Comune sotto la voce "Regolamenti".

Articolo 26 ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Informatico e depositato presso la Segreteria Comunale per la libera visione del pubblico.
- 2. Entra in vigore dal 16° giorno successivo al deposito.

AREE	DESCRIZIONE	Foglio	Mappale
POSTAZIONE 1	Via Diaz in Direzione Via Garibaldi		